



DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE

Art. 23

Finalita' Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformita' agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Versione in vigore dal 19 settembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
Estremi	Legge 12 settembre 2025, n. 131
Capo	V — Sviluppo economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-il-riconoscimento-e-la-promozione-delle-zone-montane/art-23>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it